



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

(Provincia di Brindisi)

***ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LAVORO
(ESERCIZIO FINANZIARIO 2008)***

Il giorno venti del mese di maggio dell'anno duemilanove, presso la Sede Municipale, a seguito degli intervenuti incontri preliminari per la definizione dell'accordo, per l'esercizio finanziario 2008, di cui all'art. 1, comma 3, del vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Cellino San Marco, le parti negoziali composte da:

Delegazione di Parte Pubblica

Dott. Cosimo A. PASSIATORE <i>Presidente</i>	<i>F.to PASSIATORE</i>
Dott. Michele MANCARELLA <i>Componente</i>	<i>F.to MANCARELLA</i>
Dott. Fabio RIZZO <i>Componente</i>	<i>ASSENTE</i>

Delegazione Sindacale

Dott.ssa Luana CASALINI R.S.U.	<i>F.to CASALINI</i>
Dott.ssa Maria Francesca PANETTELLA R.S.U.	<i>ASSENTE</i>
Sig. Corrado DE LORENZO R.S.U.	<i>F.to DE LORENZO</i>
Sig. Cosimo PURICELLA CGIL FP	<i>F.to PURICELLA</i>
Dott. Aldo GEMMA CISL FPS	<i>F.to SERRACCA</i>
Sig. Vincenzo SANTACESARIA Sig. Pasquale CATTOLICO (SIULPL) UIL FPL	<i>F.to SANTACESARIA</i>
_____ COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO	<i>ASSENTE</i>
_____ DICCAP	<i>ASSENTE</i>

VISTI:

- l'art. 1, comma 3, del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di lavoro del personale dipendente del Comune di Cellino San Marco (**di seguito definito vigente Contratto Decentrato**) in cui è previsto quanto segue:

“ Le parti stipulano annualmente appositi accordi decentrati in relazione alla definizione delle modalità di erogazione (art. 17 del CCNL del 1° aprile 1999) delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL del 22 gennaio 2004..... ”;

- le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 9 del 21 gennaio 2008, n. 158 del 25 settembre 2008, n. 232 del 15 dicembre 2008, n. 23 del 2 marzo 2009, n. 35 del 23 marzo 2009 e n. 45 del 30 marzo 2009 con le quali si è disposto la costituzione, per l'esercizio finanziario 2008, del *“fondo delle risorse decentrate”* di cui all'art. 31 del suddetto C.C.N.L., nonché l'adozione di altre decisioni in materia di contrattazione decentrata integrativa;

- l'art. 4 del C.C.N.L. sottoscritto in data 22 gennaio 2004 riguardante i tempi e le procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi

ATTESO:

- che le Delegazioni di Parte Pubblica e Sindacale hanno sottoscritto in data 5 maggio 2009 l'ipotesi di Accordo Decentrato Integrativo di Lavoro per l'esercizio finanziario 2008;

- che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio (verbale n. 15 del 7 maggio 2009);

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 7 maggio 2009 è stata autorizzata la Delegazione di Parte Pubblica alla stipulazione dell'Accordo Decentrato di che trattasi nell'identico testo concordato in data 5 maggio 2009;

Sottoscrivono l'allegato Accordo Decentrato Integrativo di Lavoro per l'esercizio finanziario 2008 (di seguito definito *Accordo Annuale Decentrato*), in esecuzione dell'art. 1, comma 3, del *vigente Contratto Decentrato* ed a integrazione del contratto medesimo.

Art. 1
Validità e durata

1. Con il presente *Accordo Annuale Decentrato* le parti, in relazione a quanto previsto all'art. 1, comma 3, del *vigente Contratto Decentrato*, definiscono, per l'esercizio finanziario 2008, le modalità di erogazione (**art. 17 del C.C.N.L. 1° aprile 1999**) delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004 a favore del personale dipendente, avente diritto, del Comune di Cellino San Marco.

Art. 2
Impiego fondo risorse decentrate
di cui all'art. 31 CCNL 22 gennaio 2004

1. Per l'esercizio finanziario 2008, lo specifico impiego (art. 17 del C.C.N.L. 1° aprile 1999) delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate la cui consistenza, in base a quanto disposto dal Comune di Cellino San Marco con le citate Deliberazioni di Giunta Comunale, è pari a **Euro € 117.386,02**) risulta dall'allegato prospetto (**ALLEGATO "A"**), quale parte integrante e sostanziale del presente *Accordo Annuale Decentrato*.
2. Le parti danno atto e concordano, pertanto, che:
 - a. Le **"risorse stabili e continue"** del fondo di cui al presente articolo sono prioritariamente utilizzate per finanziare gli istituti contrattuali che richiedono pagamenti stabili come di seguito indicati:
 - incrementi stipendiali, già in atto, per progressioni economiche a favore del personale dipendente;
 - oneri relativi alla prima riclassificazione di alcune categorie di lavoratori (art. 7, comma 7, del CCNL 31 marzo 1999);
 - le risorse destinate al completamento del finanziamento delle indennità di comparto (gennaio 2003 e gennaio 2004 / art. 33, comma 4, lett. b e c, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004).
 - b. La parte stabile e continua delle risorse del fondo di che trattasi, annualmente disponibile dopo aver sottratto la quota destinata al finanziamento degli istituti stabili di cui sopra, viene utilizzata, secondo le effettive esigenze dell'Ente, al sostegno di ulteriori interventi tipici del salario accessorio ad integrazione della quota delle **"risorse variabili ed eventuali"**.
 - c. Come già pattuito in sede di contrattazione decentrata integrativa per l'esercizio finanziario 2006, la quota relativa alle posizioni organizzative dell'Ente (attualmente pari a **Euro 6.032,41**), resterà congelata, senza impegno contabile di spesa, fino all'eventuale interpretazione autentica delle norme contrattuali di riferimento, dando atto che il Comune si impegna a reperire le somme di cui sopra, nel caso in cui gli esiti della predetta soluzione interpretativa dovessero risultare a favore della controparte sindacale.

Art. 3
Progressione economica orizzontale

- 1) Riguardo alle risorse decentrate da destinarsi alle finalità di cui all'art. 17, comma 2, lett. b, c.c.n.l. del 1° aprile 1999, fermi restando i criteri e requisiti all'uopo previsti dalla vigente normativa contrattuale nazionale e decentrata, le parti concordano quanto segue:
 - a. Nelle selezioni tendenti a valutare, secondo i criteri e requisiti all'uopo previsti dalla vigente normativa contrattuale nazionale e decentrata, le prestazioni del personale dipendente avente diritto ai fini dell'eventuale conseguimento del beneficio della progressione alla posizione economica successiva, il relativo punteggio subirà un abbattimento proporzionale alle assenze dal servizio di cui all'art. 71, comma 5, d.l. n. 112/2008 (convertito in legge n. 133/2008 e che testualmente recita *"Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"*), verificatesi nel biennio solare antecedente la data delle valutazioni.
 - b. Sarà comunque escluso dalle selezioni di cui trattasi il personale dipendente che nel biennio solare antecedente la data delle valutazioni avrà totalizzato più di trenta giorni di assenze dal servizio di cui al precedente punto a); non avranno alcuna incidenza, ai fini della predetta esclusione dalle selezioni, le assenze dal servizio per malattia

dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, a ricovero ospedaliero o a day hospital (e relativi periodi di convalescenza post ricovero debitamente certificati), nonché quelle relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.

- c. Per il personale dipendente eventualmente cessato alla data delle valutazioni, il biennio solare di riferimento per l'applicazione della disciplina di cui ai precedenti capoversi è quello antecedente la data del collocamento a riposo.
- d. Avranno diritto alla progressione alla posizione economica successiva i dipendenti che, nei limiti delle risorse disponibili, a seguito della relativa selezione avranno ottenuto un punteggio minimo pari a 1,80, al netto dell'abbattimento di cui al punto a) del presente comma.
- e. Per il solo esercizio finanziario 2008 la selezione sarà attuata, nei limiti esclusivamente delle risorse rese disponibili per effetto delle cessazioni dal servizio verificatesi negli ultimi anni, con riferimento al personale dipendente presente al 1° gennaio del medesimo esercizio, che abbia maturato alla medesima data il diritto al pensionamento.
- f. Fatti salvi i rimedi previsti dall'ordinamento giuridico per la tutela in sede giurisdizionale delle situazioni soggettive attive, avverso l'atto di valutazione delle prestazioni del personale ai fini dell'eventuale conseguimento del beneficio della progressione alla posizione economica successiva, è possibile ricorrere, presso l'Ufficio del Segretario Generale, entro il termine di dieci giorni da quello in cui il dipendente ne viene a conoscenza.

Art. 4

Indennità per esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità e per particolari posizioni di lavoro

- 1. Al fine di poter far fronte all'erogazione, agli aventi diritto, dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. f ed i del C.C.N.L. 1° aprile 1999 (*art. 11 e 12 del vigente Contatto Decentrato*) si convengono, per le indennità di cui al presente articolo e relativamente all'esercizio finanziario 2008, i seguenti importi unitari su base annua:
 - **Euro 1.000,00 per le indennità di cui all'art. 11 del vigente Contratto Decentrato a favore del personale avente diritto inquadrato nella categoria C.**
 - **Euro 120,00 per le indennità di cui all'art. 12 del vigente Contratto Decentrato.**
- 2. I predetti importi resteranno confermati anche per i successivi esercizi finanziari, nei limiti comunque delle risorse all'uso disponibili.

Art. 5

Lavoro straordinario

- 1) Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
- 2) Ai relativi oneri, in ogni esercizio finanziario, si fa fronte con il fondo di cui all'art. 14 del CCNL 1° aprile 1999. L'impiego delle predette risorse avviene secondo le determinazioni assunte dall'Ente in relazione alle specifiche esigenze di ciascun servizio.
- 3) I risparmi di fondo lavoro straordinario verificatesi nell'esercizio finanziario 2008, costituiscono maggiori risorse a favore del fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 22 gennaio 2004 (fondo risorse decentrate).

Art. 6

Norme finali

- 1) Fatta eccezione per quanto disciplinato all'art. 3 (Progressione economica orizzontale), il presente *Accordo Annuale Decentrato* ha validità ed efficacia anche per gli esercizi finanziari successivi, salvo formale diverso accordo tra le parti.
- 2) Per quanto non espressamente previsto, modificato o integrato dal presente *Accordo Annuale Decentrato*, si fa rigoroso rinvio alle discipline di cui al *vigente Contatto Decentrato* oltre che, ovviamente, alle disposizioni legislative e contrattuali nazionali vigenti.

DICHIARAZIONE A VERBALE CISL FUNZIONE PUBBLICA BRINDISI

LA CISL FP DICHIARA CHE NEL CALCOLO IN RIDUZIONE DELLE ASSENZE NON SIA COMPUTATO IL PERIODO DI ASSENZA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 47 DEL DECR. LGS. 151/2001.

F.to SERRACCA

ALLEGATO "A"

RIPARTIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE (art. 17, comma 2 - C.C.N.L. 1° aprile 1999) - ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

IMPIEGHI VARI RISORSE DECENTRATE	SPESA VARIA
CCNL 1/4/99 ART. 17, C. 2, LETT. B	€ 22.498,69
CCNL 1/4/99 ART. 17, C. 2, LETT. B (ESERCIZIO FINANZIARIO 2008)	€ 2.001,64
CCNL 22/01/04 ART. 33, C. 4, LETT. B	€ 1.816,74
CCNL 22/01/04 ART. 33, C. 4, LETT. C	€ 8.935,38
CCNL 31/3/99 ART. 7, C. 7	€ 1.276,90
TOTALE SPESA ISTITUTI SALARIALI CERTI E STABILI NEL TEMPO € 36.529,35	0
CCNL 1/4/99 ART. 17, C. 2, LETT. D - E	€ 29.079,32
CCNL 1/4/99 ART. 17, C. 2, LETT. F	€ 7.500,00
CCNL 1/4/99 ART. 17, C. 2, LETT. I	€ 360,00
TOTALE SPESA ISTITUTI SALARIALI VARIABILI ED INSTABILI NEL TEMPO € 36.939,32	0
CCNL 1/4/99 ART. 17, C. 2, LETT. G	€ 37.534,94
CCNL 14/09/00 ART. 54	€ 350,00
TOTALE SPESA ISTITUTI SALARIALI PREVISTI DA NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI € 37.884,94	0
ART. 2, C. 3, ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO 2006	€ 6.032,41
TOTALE GENERALE	€ 117.386,02